



COMUNE DI CASTELGRANDE  
PROVINCIA DI POTENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E PER  
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

**Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 dell'11 agosto 2015**

# **INDICE**

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Tipologia delle attività
- Art. 5 - Soggetti beneficiari
- Art. 6 - Modalità e requisiti per la presentazione delle domande di contributo
- Art. 7 - Deroghe
- Art. 8 - Termini di ripartizione ed erogazione dei benefici economici
- Art. 9 – Estraneità del comune rispetto alle iniziative finanziate

## **CAPO II - VANTAGGI ECONOMICI**

- Art. 10 - Natura del vantaggio economico
- Art. 11 - Utilizzo di immobili, strutture o beni
- Art. 12 - Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico .

## **CAPO III - SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI**

- Art. 13 - Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi

## **CAPO IV - PATROCINI**

- Art. 14 - Natura del patrocinio
- Art. 15 - Co-progettazione

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 16 - Pubblicità, trasparenza, informazione
- Art. 17 – Tutela dei dati personali
- Art. 18 - Entrata in vigore e disposizioni finali.

- MOD. A
- MOD. B
- MOD. C

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

### Articolo 1 – Principi e finalità.

1. Il Comune di Castelgrande, in attuazione dei principi solidaristici, dispone erogazioni di risorse in assolvimento all'obbligo costituzionale di rimuovere gli ostacoli alla piena estrinsecazione della persona umana.
2. Il Comune di Castelgrande, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione, salvaguardia e promozione del territorio.

### Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di Castelgrande, a persone, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni, di contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. Restano escluse dal presente regolamento le esenzioni, le agevolazioni ed i benefici previsti da specifici regolamenti, quali, a titolo esemplificativo, quelli a carattere tariffario, fermo restando che, qualora tali regolamenti lascino margini di discrezionalità, si farà riferimento, in via integrativa, ai principi ed ai criteri fissati nel presente regolamento.

### Articolo 3 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) **per concessione di contributi**: si intende la corresponsione, a fondo perduto, di somme per attività indirizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;

b) **per attribuzione di vantaggi economici**: si intende la fruizione di beni mobili e immobili del comune e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;

c) **per concessioni di sussidi e ausili finanziari**: si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione. In particolare si intende:

- per sussidio: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per ausilio finanziario: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario.

d) **per concessione di patrocinio** si intende la forma di adesione e la manifestazione di apprezzamento del Comune rispetto a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità istituzionali

dell'Ente, ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sempre sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

#### **Articolo 4 – Tipologia delle attività**

1. Gli interventi finanziari del Comune, per sostenere le attività e le iniziative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati vanno principalmente riconosciuti:

##### **Settore valori ambientali e tutela del territorio.**

- a) per le attività e le iniziative finalizzate alla protezione, fruizione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) per le iniziative intese a promuovere, nei cittadini, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) per l'organizzazione di convegni, mostre ed esposizioni aventi, quale obiettivo, la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative finalizzate alla loro protezione;
- d) per il supporto in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;

##### **Settore culturale – educativo e di promozione del territorio.**

- a) per il sostegno di attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) per l'organizzazione e il sostegno, nell'ambito del territorio comunale, di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) per attività finalizzate alla valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle tradizioni storiche, culturali e sociali, patrimonio inalienabile della comunità;
- d) per la promozione di scambi educativo/culturali tra i giovani del comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) per l'organizzazione nell'ambito del territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, fiere, sagre, rassegne culturali, artistiche, scientifiche, sociali, e iniziative simili che concorrono alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni tipiche e della comunità, alla conservazione delle sue tradizioni, usi, costumi.

##### **Settore ricreativo e sportivo.**

- a) ai soggetti che operano nel settore sportivo con il precipuo obiettivo di promuovere le discipline sportive, anche con l'organizzazione di attività sportive intese a favorire l'aggregazione dei giovani e dei bambini e la loro sana crescita dal punto di vista fisico e morale, attività o manifestazioni volte a conferire prestigio al comune e a valorizzare la comunità locale;
- b) ai soggetti che propongono la diffusione di nuove attività non abitualmente praticate o poco diffuse nell'ambito territoriale del comune;
- c) ai soggetti che, assicurando un'ampia tipologia di attività ed iniziative nel presente settore, determinano la partecipazione di molti soggetti interessati ed il coinvolgimento fattivo degli aderenti;

##### **Settore del volontariato e del sociale.**

- a) ai soggetti che operano per prevenire il disagio sociale;
- b) ai soggetti che effettuano informazione/formazione su tematiche sociali;
- c) ai soggetti che promuovono i valori della solidarietà.

#### **Articolo 5 - Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare degli interventi economici di cui al presente Regolamento soggetti ed enti aventi personalità giuridica, associazioni e comitati provvisti di statuto e comunque aventi sede o

residenza ed operanti in prevalenza nel Comune di Castelgrande. Possono essere, altresì, destinatari degli interventi economici previsti dal presente Regolamento le scuole presenti in territorio comunale.

2. E' possibile la concessione di benefici ad organizzazioni non aventi sede nel Comune di Castelgrande, a condizione che le attività delle stesse vadano ad interessare il territorio di Castelgrande.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
4. Tutti gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le fondazioni e le istituzioni devono essere stati costituiti in data precedente di almeno sei mesi la richiesta di contributo, non devono avere fini di lucro e non devono far parte dell'articolazione politico – amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659 e successive modifiche e integrazioni.
5. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, deve essere attestata le inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **Articolo 6 – Modalità e requisiti per la presentazione delle domande di contributo.**

1. Le domande intese ad ottenere l'assegnazione di contribuzioni ai sensi del presente Regolamento, possono essere di carattere straordinario o ordinario, a seconda che le stesse siano destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività o manifestazioni non ricorrenti o ad assicurare l'ordinaria attività che l'associazione, comitato o soggetto richiedente espleta nel corso di un intero anno.
2. Per le iniziative di **carattere straordinario**, ossia manifestazioni o attività non ricorrenti o comunque non prevedibili, la richiesta di contribuzione va presentata al protocollo comunale almeno 60 giorni prima della data in cui la manifestazione/iniziativa sarà tenuta, mediante compilazione di apposita domanda, come da facsimile allegato al presente regolamento (Sub. A). La domanda, che dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dall'allegato fac-simile, va accompagnata da una nota illustrativa delle modalità, luogo e tempi di espletamento della manifestazione e da un preventivo di massima inteso a definire il costo dell'iniziativa.
3. Le richieste finalizzate all'ottenimento di contribuzioni di **carattere ordinario** vanno presentate entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno mediante compilazione di apposita domanda, come da facsimile allegato al presente regolamento (Sub. B). La domanda dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dal citato facsimile, a pena di non accoglimento, ed una volta sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, comitato o soggetto richiedente, va consegnata all'ufficio protocollo del Comune. L'istanza, dovrà essere accompagnata da una copia del bilancio di previsione, da una copia del conto consuntivo dell'esercizio precedente riportanti gli estremi di approvazione dell'organo assembleare e da una copia del programma di attività da svolgersi nel corso dell'esercizio.
4. Per entrambe le fattispecie di cui ai commi 2 e 3, le istanze dovranno recare dichiarazione, come da facsimile allegati al presente regolamento (Sub. C), che l'associazione non persegue fini di lucro, che gli organi di amministrazione non fanno parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 della Legge 195/74 e dall'art. 4 della Legge n. 659/1981 né che sono rappresentanti dell'amministrazione comunale, che l'attività svolta è in armonia con i principi di cui al presente regolamento.
5. L'intervento economico dell'Ente, in relazione alle istanze di cui ai precedenti commi, può anche essere di tipo indiretto, ossia consistere nella gratuita messa a disposizione di impianti e strutture di proprietà comunale o di utenze di cui il Comune stesso è titolare.

6. Le richieste di contributo devono essere corredate pure dalla dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni come precisato con risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e 606/1989.
7. Con riferimento a tutti i contributi, la somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
8. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dell'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

#### **Articolo 7 - Deroghe**

1. In casi di carattere straordinario, per i quali la domanda non è stata presentata nei termini in quanto non preventivati, ed in presenza di un accertato interesse comunale nei settori di cui al precedente articolo 4, l'Amministrazione Comunale si riserva, con provvedimento motivato, di accogliere anche domande pervenute al di fuori dei termini indicati al precedente articolo 6.

#### **Articolo 8 – Termini di ripartizione ed erogazione dei benefici economici**

1. Attività a carattere straordinario o una - tantum.

Entro 30 giorni dalla richiesta, previa istruttoria a cura dell'ufficio competente, la Giunta comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dispone per la concessione di contributi, nel rispetto del presente regolamento, a fronte di attività o manifestazioni da svolgersi nell'ambito del territorio comunale. In caso di decisione favorevole all'accoglimento della richiesta, previa adozione di determina di impegno, da assumersi nel rispetto delle direttive impartite dall'organo di amministrazione, viene disposta l'erogazione del contributo assegnato, nella misura del 50%. L'associazione, comitato o soggetto richiedente avranno comunque l'obbligo di presentare formale relazione di rendiconto a dimostrazione e illustrazione delle attività espletate e dell'avvenuto utilizzo del contributo concesso e delle spese ulteriori sostenute al fine dell'erogazione del restante 50%. Detta relazione, sottoscritta da chi ebbe a richiedere l'assegnazione del contributo, va obbligatoriamente prodotta entro e non oltre 60 giorni da quello di avvenuta ultimazione della manifestazione/attività.

In assenza di detto rendiconto o di soppressione dell'iniziativa, il contributo già erogato va riversato nelle casse comunali. Al rendiconto devono essere allegate, in originale, fatture, scontrini, pezze giustificative o ricevute di pagamento nonché dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale e dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato a altri sarà rigettato in sede di rendiconto. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo.

La realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta può consentire l'erogazione di una sovvenzione o contributo ridotti rispetto a quelli inizialmente stabiliti.

2. Attività ordinarie.

Entro la prima decade del mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, il responsabile del servizio deve presentare alla Giunta comunale l'istruttoria delle domande di contributo ordinario pervenute con attestazione circa la rispondenza o meno delle stesse alle disposizioni del presente regolamento. Sulla scorta di detta istruttoria, la Giunta provvede a fissare l'importo del contributo ordinario da erogare a ciascun soggetto richiedente.

Entro i trenta giorni successivi a quello di adozione del provvedimento giuntale, il responsabile del servizio adotta la determina di impegno e liquidazione del contributo assegnato.

3. Per le finalità di cui sopra, l'amministrazione può anche assentire, con l'erogazione delle contribuzioni di cui si tratta, la compensazione di eventuali debiti che le associazioni hanno nei confronti dell'Amministrazione Comunale a fronte dell'utilizzo di strutture di sua proprietà e/o ulteriori.
4. La delibera della Giunta comunale ove si operi una scelta tra le varie istanze pervenute deve motivare in maniera puntuale in ordine alle decisioni assunte, da adottarsi pur sempre in conformità al presente Regolamento e sulla base dei seguenti criteri:
  - caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
  - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
  - numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.La proposta deve evidenziare in modo chiaro e argomentato:
  - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
  - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
5. La Giunta comunale deciderà, comunque, sulle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare in bilancio, e determinando le somme erogabili.
6. L'assegnazione di contributo ordinario e/o straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

## **Articolo 9 – Estraneità del comune rispetto alle iniziative finanziate**

1. Il Comune rimane, comunque, estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione correlati ad iniziative e/o attività destinatarie di contributi per effetto del presente regolamento.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

## **CAPO II - VANTAGGI ECONOMICI**

### **Articolo 10 - Natura del vantaggio economico**

1. L'attribuzione di vantaggi economici possono essere relative a:
  - a) godimento di un bene comunale mediante:
    - concessione a titolo gratuito o agevolato di immobili o locali di proprietà del Comune;
    - concessione di sale o locali comunali per conferenze, convegni, mostre ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune ovvero di spessore culturale e sociale oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
    - concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;

b) fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- servizi a domanda individuale;
- servizio di trasporto scolastico;
- attività sportive gestite dal comune.

## **Articolo 11 - Utilizzo di immobili, strutture o beni**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative e attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate dal Comune.
5. Il Comune può erogare contributi a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
6. Il Comune può consentire l'uso di beni mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.
7. L'uso dei beni di cui al presente articolo è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
8. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
9. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al presente articolo, è regolata mediante apposita determinazione adottata dal Responsabile di servizio comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

## **Articolo 12 - Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico**

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983 e per il trasporto scolastico, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.
2. È di competenza della Giunta comunale, previa istruttoria del servizio competente, l'accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione o riduzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale, su proposta dell'assistente sociale, che presenta, apposita relazione illustrativa dei motivi di ordine socio-economico a sostegno della richiesta.
3. L'esenzione o l'agevolazione di tariffa sono concesse, a seguito di apposita istanza, dell'interessato o dell'assistente sociale corredata della documentazione occorrente (ISEE, stato di disoccupazione...) osservando i seguenti criteri congiunti:
  - a) residenza nel Comune;
  - b) reddito familiare sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
  - c) numero di figli che usufruiscono del servizio.
4. La Giunta comunale definisce i livelli di ISEE in base ai quali erogare i vantaggi economici previsti nel presente articolo.
5. Sono fatti salvi e hanno priorità rispetto al presente regolamento le discipline adottate al momento dell'assunzione delle determinazioni tariffarie riferite ai servizi di competenza.

## CAPO III - SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

### Articolo 13 - Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi

1. Possono beneficiare di sussidi e ausili finanziari le persone residenti nel Comune.
2. Gli interventi del Comune per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:
  - a) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (quali a esempio spese per traslochi, riscaldamento, acquisto di beni di primaria necessità, cure sanitarie, ecc.);
  - b) interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
  - c) interventi in caso di calamità naturali;
  - d) coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.
3. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) è preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del codice civile. Della convocazione è redatto apposito verbale.
4. Al fine di ottenere la concessione di sussidi e ausili finanziari, è necessario che venga presentata una richiesta dell'assistente sociale competente, comprensiva di un'apposita relazione illustrativa che evidenzi lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei soggetti e comprensiva della dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
5. L'assegnazione di sussidi e ausili finanziari è disposta con deliberazione della Giunta comunale sulla base di motivata proposta.
6. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente, alla relazione dei servizi sociali ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative.
7. La Giunta comunale può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare sussidi e ausili finanziari.

## CAPO IV - PATROCINI

### Articolo 14 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune a iniziative ritenute meritevoli. Tale apprezzamento dovrà essere evidenziato nel materiale informativo dell'iniziativa con l'indicazione : "Con il patrocinio del Comune di Castelgrande"
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrino nei fini dell'Amministrazione comunale, promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. Le richieste di patrocinio sono dirette al comune almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'iniziativa. Alle richieste viene data risposta positiva o negativa entro quindici giorni dalla data di ricevimento. Per comprovate e imprevedibili esigenze di tempestività, l'Amministrazione potrà derogare dai termini previsti al presente comma. Le richieste devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
4. Il patrocinio è concesso con apposito atto della Giunta comunale, previa istruttoria degli uffici competenti. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

5. L'uso dello Stemma del Comune dovrà sempre essere richiesto e formalmente autorizzato. E' fatto divieto a chiunque di usare lo Stemma del Comune e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza formale comunicazione dell'Amministrazione al riguardo.

### **Articolo 15 - Co-progettazione**

1. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed un soggetto terzo vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, l'Amministrazione, oltre alla concessione del patrocinio, può assumere direttamente impegni ed oneri per l'iniziativa o l'attività. Nell'atto deliberativo verranno indicati gli impegni assunti dall'Amministrazione e quelli di pertinenza del soggetto terzo. In questi casi, nel materiale pubblicitario, l'Amministrazione comunale e il soggetto terzo coinvolto dovranno risultare attori comprimari nell'organizzazione dell'iniziativa.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 16- Pubblicità, Trasparenza ed informazione**

1. Del presente Regolamento sarà assicurata ampia conoscenza anche ai fini dell'accesso ai contributi, sussidi e ausili finanziari dallo stesso disciplinati, da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forme sociali e di tutti i cittadini a mezzo la pubblicazione dello stesso sul sito comunale, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Sovvenzione, contributi e vantaggi economici" con specifico avviso pubblicato in forma permanente nella homepage del sito comunale che permetta il collegamento diretto al regolamento medesimo.
2. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, erogati ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.
3. In particolare, sarà pubblicato, entro il mese di marzo dell'anno successivo sul sito istituzionale dell'ente, alla Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, in formato tabellare aperto, l'elenco delle erogazioni superiori ad euro mille. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti stessi. Conformemente alle indicazioni del Garante della privacy nelle apposite Linee guida in materia di dati personali (provvedimento n. 243 del 15.05.2014), tale pubblicazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, nonché nel rispetto delle disposizioni a tutela dei dati sensibili.

### **Articolo 17 – Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: "Codice in materia dei dati personali" e sue modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 18 –Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuto conseguimento di esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari dettate in materia.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia, in quanto applicabile.

**MOD. A**

**Al Signor Sindaco  
del Comune di  
85050 CASTELGRANDE (PZ)**

**Oggetto:** Concessione di finanziamenti, contributi e benefici economici.

**Richiesta contributo per intervento straordinario** (Art. 6 comma 2).

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione:

\_\_\_\_\_;

codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_:

### **DICHIARA**

di aver preso visione del Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici e di accettarlo integralmente

### **CHIEDE**

la concessione di un contributo a concorso della spesa per l'attività straordinaria

dell'anno \_\_\_\_\_ e per un importo di Euro \_\_\_\_\_.

### **SI IMPEGNA**

- ad utilizzare il contributo concesso esclusivamente per dare attuazione all'attività di cui innanzi;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati innanzi riportati.

### **COMUNICA**

- che analoga richiesta è stata prodotta nei confronti di \_\_\_\_\_.

A tal fine allega:

- a) Sommara nota illustrativa della manifestazione/iniziativa, con indicazione:
  - o Luogo, tempi e modalità di espletamento della manifestazione;
  - o Illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
  - o Preventivo di massima del costo della manifestazione o iniziativa.
- b) Statuto (solo se si richiede il contributo per la prima volta).
- c) Dichiarazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 195/1974 e art. 4 Legge 659/1981(modello C).

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

**FIRMA**

*Riferimenti:*

*Tel.* \_\_\_\_\_

*Mail:* \_\_\_\_\_

**MOD. B**

**Al Signor Sindaco  
del Comune di  
85050 CASTELGRANDE (PZ)**

**Oggetto:** Concessione di finanziamenti, contributi e benefici economici.  
**Richiesta contributo per intervento ordinario** (Art. 6 comma 3).

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione:

\_\_\_\_\_:

**DICHIARA**

di aver preso visione del Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici e di accettarlo integralmente ;

**CHIEDE**

la concessione di un contributo a concorso della spesa per l'attività ordinaria dell'anno:

\_\_\_\_\_.

**ATTESTA**

(in caso di associazione)

Che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non è quello commerciale ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 29/09/1973 n. 597;

**SI IMPEGNA**

- ad utilizzare il contributo concesso esclusivamente per dare attuazione all'attività di cui innanzi;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati innanzi riportati;

**COMUNICA**

- che analoga richiesta è stata prodotta nei confronti di \_\_\_\_\_.

A tal fine allega:

- Bilancio di previsione.
- Programma attività.
- Statuto (solo se si richiede il contributo per la prima volta).
- Conto consuntivo dell'Esercizio precedente.
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 195/1974 e Art. 4 Legge 659/1981 (modello C).

\_\_\_\_\_ lì, \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

*Riferimenti:*

*Tel.* \_\_\_\_\_

*Mail:* \_\_\_\_\_

**Al Signor Sindaco  
del Comune di  
85050 CASTELGRANDE (PZ)**

**Oggetto:** Concessione di finanziamenti, contributi e benefici economici.  
Dichiarazione.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione:

\_\_\_\_\_ :

**DICHIARA**

- a) Che l'Associazione non persegue attività di lucro e di non ripartire utili ai soci.
- b) Che gli organi di amministrazione non fanno parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 della Legge n. 195/1974 e dell'art. 4 della Legge n. 659/1981, né che sono rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.
- c) Che l'attività svolta è in armonia con i principi del Regolamento Comunale per la concessione di contributi sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.
- d) Che il contributo richiesto è da assoggettare alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni come precisato con risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e 606/1989.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

*Riferimenti:*

*Tel.* \_\_\_\_\_

*Mail:* \_\_\_\_\_